



# Comune di Padova

## Settore Mobilità e Traffico

Ordinanza n. 2014/76/0689 del 16/10/2014

**Oggetto:** ISTITUZIONE DI UNA CORSIA RISERVATA AI VEICOLI DI TRASPORTO PUBBLICO URBANO ED EXTRAURBANO NELLA PARTE SUD-EST DEL PIAZZALE DELLA STAZIONE.  
REVOCA DELL'ORDINANZA N. 280 DELL'8/05/2014.

### IL CAPO SETTORE MOBILITÀ E TRAFFICO Settore Mobilità e Traffico

**CONSIDERATO** che:

- l'Amministrazione comunale ha realizzato un sistema di controllo elettronico dei transiti veicolari in piazzale della Stazione, a protezione delle esistenti corsie riservate ai bus/taxi, con l'obiettivo principale di favorire le manovre dei mezzi di trasporto pubblico urbano (che proprio nella parte centrale del piazzale hanno le loro banchine di fermata) ed extraurbano (limitatamente ai mezzi in partenza dall'autostazione verso il comparto nord-ovest della provincia);
- tale sistema è costituito da due varchi posti, rispettivamente, a nord-ovest e a sud-est del piazzale;

**RICHIAMATE** le seguenti ordinanze di viabilità:

- n. 325 del 9-05-2008 "Istituzione di una corsia riservata ai mezzi di trasporto pubblico in piazzale Stazione", riferentesi al varco nord-ovest;
- n. 280 del 8-5-2014 "Istituzione del divieto di transito in piazzale della Stazione, eccetto che per alcune categorie di veicoli. Revoca dell'ordinanza n. 140 dell'11-03-2009", riferentesi al varco sud-est;

**CONSIDERATO** altresì che, successivamente alla realizzazione del suddetto sistema di varchi, l'Amministrazione comunale ha emesso l'ordinanza n. 636 del 29-09-2014 "Riassetto della circolazione in piazzale della Stazione in attuazione del programma dell'Amministrazione. Provvedimenti di viabilità in piazzale Stazione, via Bixio, via Cairoli, viale Codalunga. Revoca delle ordinanze n. 302/118619 del 30-04-2009, n. 734 del 30-11-2012, punto 2.1" che prevede, in particolare, di destinare al transito dei mezzi di trasporto pubblico urbano ed extraurbano, e solo di alcune altre categorie opportunamente individuate, la corsia riservata del varco sud-est;

**VISTO** il parere espresso dalla Polizia Municipale in data 15/10/2014;

**VISTI:**

- l'art. 4 del D.Lgs. 165/2001 e l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000, Testo Unico delle leggi degli Enti Locali, che conferiscono le competenze del provvedimento al Dirigente Competente;
- l'art. 64 dello Statuto del Comune di Padova;
- gli artt. nn. 5, 6, 7 del Codice della Strada approvato con D.Lgs. 30/04/1992, n. 285;
- l'art. 201, c. 1 bis, p.to g), del Codice della Strada approvato con D.Lgs. 30/04/1992, n. 285, sulla notificazione delle violazioni che prevede, in particolare, che nel caso in questione (rilevazione degli accessi sulle corsie riservate attraverso opportuni dispositivi) non è necessaria la contestazione immediata della violazione;

### ORDINA

1. la revoca dell'ordinanza n. 280 del 8/05/2014;
2. l'istituzione del divieto di transito nel varco sud-est di piazzale Della Stazione, eccetto che per le seguenti categorie di veicoli:
  - a) autobus del trasporto pubblico locale e/o sostitutivo del trasporto ferroviario;
  - b) veicoli previsti dagli artt. 138 e 177 del Codice della Strada;
  - c) veicoli di servizio di Enti e Pubbliche Amministrazioni purché muniti di scritte o stemmi che li rendano individuabili;

- d) veicoli delle aziende incaricate di pubblico servizio o concessionarie di servizi pubblici per interventi in zona purché muniti di scritte o stemmi che li rendono individuabili;
3. l'istituzione di un varco per il controllo elettronico dei transiti dei veicoli di cui al precedente punto 2 nel varco sud-est di piazzale Della Stazione;
4. il rispetto di tale norma a tutti gli utenti della strada;
5. al Settore Mobilità e Traffico del Comune di Padova di portare a conoscenza del pubblico la presente ordinanza mediante l'applicazione della segnaletica regolamentare, in conformità alle modalità previste dal Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S. approvato con D.P.R. n. 495 del 16/12/1992.

E' incaricato della vigilanza sull'esecuzione della presente ordinanza il personale addetto all'espletamento dei servizi di Polizia Stradale, di cui all'art. 12 del C.d.S., e chiunque sia tenuto ad osservarla e farla osservare.

A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990 n. 241, si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971 n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. del Veneto.

In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D.Lgs. n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse all'applicazione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 D.P.R. 495/92.

A norma dell'art. 8 della stessa Legge 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è il Dirigente Capo Settore Mobilità e Traffico.

Penalità a carico dei trasgressori a norma di legge.

16/10/2014

Il Capo Settore Mobilità e Traffico  
Daniele Agostini